DISPOSIZIONI

Art. 11

Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte

Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Versione in vigore dal 18 marzo 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni
Estremi	Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-1999/art-11-limiti-all-elargizione-nel-caso-di-lesioni-personali-o-di-morte

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it